

Prot: RGS 0112523/2008

RELAZIONE

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla delega prevista dalla legge comunitaria 2007 ovvero la n. 34 del 25.02.2008 al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 06 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Il provvedimento all'esame attraverso la definizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti, si propone, in adesione al dettato della direttiva, di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori di pile e accumulatori ai quali si richiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall'informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti nonché a finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

Non si acclude la relazione tecnico-finanziaria giacché il decreto precisa, in conformità alla direttiva, che i produttori debbono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.

Il decreto reca, conseguentemente, la clausola di invarianza della spesa in forza della quale i soggetti pubblici dovranno far fronte agli oneri connessi alle misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni previste dal presente decreto con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, sempre al fine di garantire l'invarianza della spesa è previsto che le spese per l'istituzione, il mantenimento ed il funzionamento del registro, del comitato di vigilanza e controllo, le attività dell'ISPRA sono a totale carico dei produttori.

Si illustrano di seguito i singoli articoli dello schema di decreto in esame.

Articolo 1

Individua nella raccolta, nel trattamento nel riciclaggio delle pile e degli accumulatori nonché nel corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dai medesimi prodotti gli strumenti per garantire una maggiore tutela ed un miglioramento della qualità dell'ambiente.

Caratterizza l'ambito di applicazione del decreto individuando esplicitamente le disposizioni interne che si continuano ad applicare ovvero il decreto legislativo 209 del 24 giugno 2003 relativo ai veicoli fuori uso e il decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei relativi rifiuti; indica, indica altresì le pile e gli accumulatori connessi a particolari apparecchiature, anch'essi esclusi dalla applicazione del presente decreto.

Articolo 2

Prevede la definizione dei concetti di pila e accumulatore, di pacco di batterie, di pile e accumulatori portatili, di pile a bottone, di batterie e accumulatori per veicoli, di pile accumulatori industriali, di rifiuti di pile o accumulatori, di riciclaggio, smaltimento, trattamento, apparecchio, di produttore, distributore, immissione sul mercato, operatore economico, utensili elettrici senza fili,

P.C.M.

24/09/2008 18.58.25 PAGE 21/028 Fax Server

Prot: RGS 0112523/2008

tasso di raccolta e punto di raccolta per pile ed accumulatori di cui all'art. 3 della direttiva comunitaria 2006/66/CE, oggetto di recepimento.

Articolo 3

Prescrive il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose ovvero mercurio o cadmio in quantità percentuali di peso esplicitamente indicate; individua altresì le ipotesi in cui tale divieto non si applica.

Articolo 4

Impone al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, di promuovere ed incentivare, attraverso strumenti che non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i produttori nella progettazione e fabbricazione di pile a accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti.

Articolo 5

Disciplina le immissioni sul mercato di pile e batterie garantendo la libera circolazione nel mercato comunitario di pile e accumulatori possedenti i requisiti del decreto, vietando l'immissione sul mercato di prodotti difformi dalle indicate prescrizioni ed imponendo, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il ritiro delle pile e degli accumulatori immessi sul mercato e non conformi alle norme di cui al presente decreto.

Stabilisce, altresì, che con decreto Interministeriale verranno individuate le autorità competenti al ritiro, come individuate a legislazione vigente.

Articolo 6

Impone in maniera tassativa ai produttori di pile e accumulatori di creare, individualmente o in forma collettiva, una rete per la capillare raccolta differenziata di pile e accumulatori, garantendone il ritiro gratuito su tutto il territorio nazionale presso tutti i distributori e/o presso strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico, con oneri a totale carico dei produttori stessi.

Articolo 7

Introduce in capo ai produttori di pile e accumulatori industriali o per veicoli l'obbligo di organizzare, con proprie risorse, su tutto il territorio nazionale, un sistema di raccolta separata dei rifiuti di tali pile e accumulatori, prescrivendo altresì l'obbligo di gestire i predetti rifiuti quando anche raccolti nell'ambito del servizio pubblico, evitando, in tal modo, la loro commistione ai rifiuti urbani.

Articolo 8

Con tale articolo si fissano le percentuali di raccolta minima di pile e accumulatori portatili nonché i periodi entro i quali le indicate percentuali di raccolta dovranno essere raggiunte;

In particolare le percentuali di raccolta verranno calcolate per la prima volta nel corso dell'anno 2011 ed entro la data del 26 settembre 2012 occorrerà provvedere alla raccolta del 25% delle pile e degli accumulatori portatili immessi sul mercato, ed entro il 26 settembre 2016 del 45% del quantitativo di pile e accumulatori immesso sul mercato.

Prot: RGS 0112523/2008

Articolo 9

Con tale disposto il decreto, aderendo al dettato comunitario, impone che già in fase di progettazione sia prevista una rimozione facilitata dei rifiuti di pile ed accumulatori, obbligando altresì a corredare tutte le apparecchiature di istruzioni idonee alla rimozione semplificata in condizioni di sicurezza. Individua anche le fattispecie in cui tale obbligo non può essere imposto per motivi di sicurezza, di prestazione, di protezione medica o dei dati.

Articolo 10

Con tale norma si introduce l'obbligo per i produttori di istituire un sistema per il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori.

Tale sistema, deve essere conforme alle disposizioni comunitarie, garantendo in tal modo la tutela della salute umana e la sicurezza ambientale nel trattamento dei rifiuti.

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trattamento e riciclaggio, è prevista un'attività ispettiva delle Province presso gli impianti appositamente predisposti.

La solidità dell'impianto normativo si rafforza nel prevedere che il trattamento dei rifiuti può essere effettuata anche fuori dal territorio nazionale o comunitario, ma ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema occorrerà per il produttore esportante dimostrare di aver riciclato in condizioni equivalenti a quelle previste nel decreto.

Articolo 11

Definisce in capo al Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze l'obbligo di individuare misure dirette a favorire lo sviluppo di migliori tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento delle pile e degli accumulatori, in ragione degli stanziamenti di bilancio esistenti, promuovendo sistemi certificati di gestione ambientale.

Articolo 12

Si cristallizza il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti di pile e accumulatori non sottoposti a trattamento o riciclaggio, rinviando alle sanzioni previste dal decreto legislativo del 03 aprile 2006 n. 152 in caso di inosservanza delle relative prescrizioni.

Articolo 13

Precisa in maniera tassativa che i produttori debbono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato. Che le spese relative alle indicate attività non debbono essere segnalate quali voci separate di costo per gli utenti finali.

Articolo 14

Dispone che tutti i produttori di pile e accumulatori, individualmente o in forma collettiva, debbano iscriversi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito presso il Ministero dell'Ambiente. L'iscrizione, in forma telematica, verrà effettuata a mezzo delle Camere di commercio. Le stesse Camere di commercio acquisiranno annualmente i dati relativi alle quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato dai singoli produttori, distinti per tipologia.

P.C.M.

24/09/2008 18.58.25 PAGE 23/028 Fax Server

Prot.: RGS 0112523/2008

Articolo 15

Non essendo dotato, al proprio interno di strutture idonee allo svolgimento delle attività di raccolta e di elaborazione dei dati sulla raccolta ed il riciclaggio di pile accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché per effettuare attività ispettive si è stabilito che per lo svolgimento degli indicati compiti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvarrà della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Articolo 16

Dovendosi costituire un comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di pile e batterie, in ragione della necessità di evitare duplicazioni di organismi favorendo un risparmio di spesa si sono incardinate le funzioni in capo al comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 15 del decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005. E' indicata in maniera tassativa il numero dei soggetti partecipanti nonché le amministrazioni designanti. Esso svolge le proprie funzioni, in forma autoregolamentata, con lo scopo di elaborare le regole per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di assicurare il monitoraggio sull'attuazione del decreto, di esaminare e valutare problematiche poste dalle categorie interessate o dal centro di coordinamento, effettuare controlli e ispezioni presso i produttori che non adempiono alle comunicazioni previste dal decreto, calcolare le quote di competenza dei produttori e dei sistemi collettivi in ragione dei dati forniti in ordine all'immissione sul mercato.

Articolo 17

Si individua nel Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobas) il sistema di raccolta, prevedendo a suo carico l'obbligo di adeguare il proprio statuto e la propria attività alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 18

Dispone la libera partecipazione di tutti gli operatori economici, e delle pubbliche amministrazioni ai sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio innanzi previsti.

Costituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare un tavolo permanente di consultazione al fine di monitorare la funzionalità del sistema adottato con il decreto, formulando proprie valutazioni sull'operatività del sistema stesso e formulando eventuali proposte migliorative.

Articolo 19

Indica puntualmente tutte le informazioni che occorre fornire agli utenti finali circa gli effetti che possono avere le sostanze contenute nei prodotti distribuiti, le modalità con cui possono essere smaltite nonché i sistemi di raccolta differenziata e le tecniche di trattamento e riciclaggio. Attraverso tali informative si procede alla sensibilizzazione della cittadinanza ad un corretto utilizzo e smaltimento dei rifiuti pericolosi contenuti nelle pile e negli accumulatori.

Articolo 20



Prot: RGS 0112523/2008

Accoglie in maniera pedissequa gli obblighi di etichettatura previsti dalla direttiva comunitaria, attribuendo al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di definire le modalità di misurazione delle capacità delle pile e degli accumulatori portatili e per veicoli.

Articolo 21

Ricepisce rigorosamente i tempi e modi con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare deve trasmettere relazioni alla Commissione Europea circa lo stato di attuazione del presente decreto, circa le modalità di calcolo del tasso di raccolta ottenuto, circa i livelli di riciclaggio raggiunti, i livelli di efficienza dei processi di riciclaggio.

Articolo 22

Individua le sanzioni amministrative pecuniarie, a carico dei produttori affinché gli stessi adempiano agli obblighi imposti dalle norme di cui ai precedenti articoli, sempre che i fatti non costituiscano reato. L'Autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa è individuata negli uffici provinciali di competenza territoriale.

Articolo 23

Con tale articolo il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico si riserva la possibilità di modificare aggiornare o integrare gli allegati al decreto.

Articolo 24

Definisce le disposizioni di carattere finanziario. In particolare introduce la clausola di invarianza della spesa in forza della quale i soggetti pubblici dovranno far fronte agli oneri connessi alle misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni previste dal presente decreto con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sempre al fine di garantire l'invarianza della spesa è previsto che le spese per l'istituzione, il mantenimento ed il funzionamento del registro, del comitato di vigilanza e controllo, le attività dell'ISPRA sono a totale carico dei produttori.

Articolo 25

Considerata la necessità di individuare i requisiti organizzativi minimi atti a soddisfare le esigenze di adeguatezza del sistema di raccolta di cui al presente decreto, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico provvederà ad emanare un decreto indicante i predetti criteri minimi, non mancando di eliminare qualsiasi elemento possa costituire ostacolo agli scambi o distorsioni alla concorrenza nel libero mercato.

Articolo 26

Individua le disposizioni da ritenersi abrogate a seguito dell'entrata in vigore del decreto.



ALLEGATO I

Definisce i dati che dovranno essere trasmessi all'Ispra per il calcolo delle percentuali di raccolta di pile accumulatori portatili distinguendo i dati di vendita e di raccolta per anno di competenza a partire dal 2011.

ALLEGATO II

Definisce i requisiti tecnico gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori, in particolare e l'ubicazione degli impianti, l'organizzazione e la dotazione degli impianti di stoccaggio e trattamento, i requisiti degli impianti di stoccaggio e trattamento, le modalità di conferimento, i criteri per lo stoccaggio, la bonifica dei contenitori, il trattamento di pile e accumulatori esausti

ALLEGATO III

Individua le modalità di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

ALLEGATO IV

Individua il simbolo da apporre sulle pile, sugli accumulatori e sui pacchi di batterie per segnalare l'esigenza di raccogliere il prodotto in maniera differenziata.

ALLEGATO V

Indica in maniera illustrativa alcuni tipi di pile accumulatori industriali e portatili.

Il Ministero dell'economia e delle finanze
ha autorizzato il Ragioniere Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1 della legge n. 5 agosto 1978 n. 458
confermando i termini di cui al presente

[Handwritten signatures]
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
[Handwritten signature]

25 SET. 2008



Prot: RGS 0112523/2008

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA**1. Aspetti tecnico-normativi****a) *Necessità dell'intervento normativo***

Il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega prevista dalla legge 25.02.2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007), per adempiere all'obbligo di recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Considerato che si è ritenuto necessario procedere a livello comunitario alla revisione della direttiva 91/157/CEE in quanto - pur essendo stato conseguito il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia - gli obiettivi di tale direttiva non sono stati interamente raggiunti, in particolare l'obiettivo primario di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori soprattutto in considerazione del sensibile aumento della quantità di tali rifiuti.

Si è voluto in tal modo definire una disciplina specifica per questa categoria di rifiuti con l'obiettivo di migliorare, attraverso regole "armonizzate" basate sul principio della responsabilità del produttore, l'intero ciclo di gestione dei rifiuti in questione favorendone la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero in modo da contribuire alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

In conformità alle disposizioni della citata direttiva 2006/66/CE il decreto all'esame introduce norme volte a:

- a) prevenire la produzione di rifiuti di pile e accumulatori e a favorire il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero di tali rifiuti rispetto allo smaltimento;
- b) garantire la raccolta differenziata dei rifiuti di pile e accumulatori attraverso la creazione di appositi centri di raccolta separata da parte dei produttori;
- c) assicurare la realizzazione di sistemi di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori finanziati dai produttori;
- d) vietare l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose.

b) *Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

La disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori è definita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

c) *Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dalla direttiva che recepisce.

d) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale,*

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni. La disciplina da esso recata attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'art.117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Prot: RGS 0112523/2008

e) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

Come precisato al punto d), il decreto non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.*

Il decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

3. Ulteriori elementi

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati in Parlamento progetti di legge.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE



Prot: RGS 0112523/2008

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il decreto individua le norme per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori tenendo conto del principio "chi inquina paga", che, nel caso in esame, si traduce nella responsabilità dei produttori di tali prodotti. I destinatari principali delle disposizioni in esame sono, dunque, proprio i produttori di pile e accumulatori sui quali grava l'onere economico di realizzare i sistemi di raccolta differenziata nonché i sistemi di trattamento di tali rifiuti, ai fini del loro recupero, riciclaggio o smaltimento.

b) Obiettivi e risultati attesi

Come precisato al punto a), il decreto detta una disciplina specifica per il trattamento dei rifiuti derivanti da pile e accumulatori che tiene conto del principio della responsabilità del produttore di detti prodotti.

L'obiettivo che si propone, pertanto, è quello di garantire la realizzazione di sistemi di raccolta differenziata e di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori favorendone il recupero ed il riciclaggio rispetto allo smaltimento.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Al fine di garantire il corretto funzionamento, sotto il profilo sia organizzativo che finanziario, del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, lo schema di decreto in esame prevede che il comitato di vigilanza e controllo, già istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assuma anche le funzioni di comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti. A detto comitato è demandato sia l'espletamento di attività preordinate alla direzione unitaria e al coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori sia lo svolgimento di compiti di vigilanza e di controllo sul funzionamento dei sistemi stessi nonché di monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo. Peraltro, l'attribuzione dei nuovi compiti in capo al comitato di vigilanza e controllo già esistente ai sensi del decreto legislativo 151 del 2005 non comporterà un aggravio per il bilancio dello Stato in quanto è previsto che ai relativi oneri si faccia fronte con gli introiti derivanti da apposite tariffe poste a carico dei produttori di pile e accumulatori.

d) Aree di criticità

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto c), aspetti di criticità.

e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili

Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con l'obbligo di recepire il diritto comunitario, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico normativo appropriato per sostituire disposizioni normative di pari rango.